



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 18.10.2024

Il giorno 18 del mese di ottobre, dell'anno 2024, alle ore 20:30, in seconda convocazione si è riunita l'Assemblea, in sede straordinaria, dell'Associazione "ATMAN VEDA ACCADEMY" (di seguito anche solo "Associazione"), con sede legale in Montegrotto Terme (PD), 35036, Viale della Stazione, 67, indetta con regolare avviso nella sede dall'Associazione in data 07 ottobre 2024.

Sono presenti il Presidente Luigino Pedron, nonché personalmente o per delega scritta associati per complessivi nr. 12 associati presenti su un totale di n. 82 soci iscritti.

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto l'Assemblea nomina quale Presidente della Stessa il signor Pedron Luigino, che accetta, il quale nomina come Segretaria verbalizzante dell'Assemblea la Sig.ra Liliana Nicolussi Zom con funzione di estensore del verbale assembleare.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto e rilevato che il numero degli associati presenti è superiore a quello richiesto dallo Statuto agli articoli 17-18 per la validità dell'Assemblea in seconda convocazione per modifiche statutarie, dichiara l'Assemblea validamente costituita in sede straordinaria e idonea a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del nuovo statuto sociale modificato e integrato secondo le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) ed integrazione della denominazione Sociale ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;**
- 2. Varie ed eventuali.**

Passando alla trattazione del **primo punto all'Ordine del Giorno**, il Presidente illustra all'Assemblea l'opportunità di adottare il testo di Statuto recante le modifiche di conformità al Codice del Terzo settore sia al fine di adottare la qualifica di associazione di promozione sociale (APS) nel Registro unico nazionale del Terzo settore, operativo a partire dallo scorso 24 novembre.

Il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello Statuto e l'integrazione della denominazione per assumere la qualifica di APS del Terzo settore. Il Presidente dà lettura delle nuove clausole statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la previsione di denominazione sociale integrata con l'acronimo APS, utilizzabile a seguito del perfezionamento dell'iscrizione nel registro.

Lo Statuto stabilisce in particolare che:

- l'associazione è un Ente non commerciale senza scopo di lucro, costituito ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore")
- la durata dell'Associazione è illimitata;
- l'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolamentata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile (art. 1);
- l'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita. In particolare, persegue le seguenti finalità:
 - o organizzazione di eventi culturali;
 - o creare uno spazio di coesione e di reciproco sostegno;
 - o promuovere attività ricreative;
 - o organizzare e gestire corsi di yoga;
 - o organizzare corsi di benessere fisico e di medicina alternativa tramite le tecniche di ayurveda, di aromaterapia e di trattamenti olistici;

ATMAN VEDA ACCADEMY
Viale della Stazione 67, 35036,
Montegrotto Terme (PD)
Codice Fiscale 92209710281

- promuovere e fare conoscere forme di benessere fisico e psicologico alternative rispetto ai metodi "tradizionali";
- organizzare presentazione di libri e compiere attività di divulgazione di argomenti collegati alle attività dell'Associazione;
- organizzare presentazione di libri e compiere attività di divulgazione di argomenti collegati alle attività dell'Associazione;
- l'associazione persegue le sue finalità mediante lo svolgimento, in via principale e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, in forma o di azione volontaria, o di mutualità, o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi, privilegiando gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti, e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o delle persone aderenti agli enti associati
- in particolare, pur potendo l'associazione esercitare tutte le attività previste da tale articolo, costituiscono il suo oggetto sociale le seguenti attività:
 - lettera d) "educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa";
 - lettera i) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo";
- l'associazione può inoltre esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n.107;
- l'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 (art 2);
- l'adesione all'associazione è libera. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli associati. Possono aderire le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividano le finalità e che partecipino alle sue attività con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze;
- il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 35 comma 1 del decreto legislativo 117/2017. Se si associano altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate (art 3);
- lo statuto regola le modalità di adesione degli associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, i loro diritti e i loro doveri (art. 4);
- gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Qualora istituito, è organo sociale anche l'Organo di Controllo. Le loro attribuzioni sono stabilite dallo statuto (art 6);
- il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dagli associati, le cariche sociali sono elettive e tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto di votare e di essere eletti. Gli associati di minore età sono rappresentati nei rapporti associativi da chi esercita la potestà genitoriale (art 7);

ATMAN VEDA ACCADEMY
Viale della Stazione 67, 35036,
Montegrotto Terme (PD)
Codice Fiscale 92209710281

- il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione (art 9);
- l'Associazione si dota inoltre obbligatoriamente di un organo di Controllo e di un Revisore Legale dei Conti nei casi previsti dagli articoli 30 e 31 del d.lgs. 117/2017 (artt. 10 e 11);
- il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per cui è stata costituita;
- è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile (art 12);
- l'associazione approva annualmente il bilancio di esercizio e, nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale (art 13);
- In caso di scioglimento il suo patrimonio sarà devoluto ad altro ente del terzo settore, sentito l'ufficio di cui all'articolo 45 del d.lgs. 117/2017 (art. 16);
- L'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale Terzo settore (RUNTS). Sino all'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS, l'acronimo APS o la denominazione Associazione di Promozione Sociale non possono essere usati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

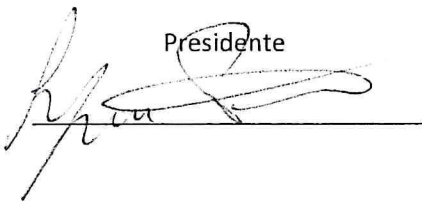
Al termine della lettura, si procede alla discussione e il Presidente chiede che l'Assemblea si pronunci in merito all'approvazione del nuovo Statuto così come modificato e in merito alle modifiche apportate ai fini della conformità con la normativa del Terzo settore.

A seguito di esauriente discussione l'Assemblea all'unanimità decide di modificare il testo di Statuto dell'Associazione, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

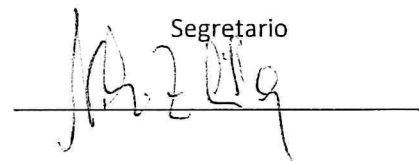
Proseguendo con il **secondo punto all'O.d.g.** si danno informazioni delle attività dell'Associazione negli ultimi mesi del 2024 e nei primi mesi del 2025

Non essendo null'altro di cui deliberare l'Assemblea alle ore 21:30 è conclusa.

Presidente



Segretario



AGENZIA DI ENTRATE	
Reg.	04 NOV 2024 83
Reg. n.	4009
€	200,00



STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
"ATMAN VEDA ACCADEMY APS"

ART. 1

Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, l'associazione di promozione sociale non riconosciuta denominata "ATMAN VEDA ACCADEMY", di seguito "associazione";
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Montegrotto Terme (PD). Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente statuto.
4. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "Associazione di promozione sociale" e dell'acronimo APS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
5. A seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore la denominazione dell'Associazione di promozione sociale diverrà "ATMAN VEDA ACCADEMY APS", tale modifica non comporterà modifiche statutarie ma solo comunicazione agli organi competenti.

ART. 2

Finalità e attività

1. L'Associazione è un ente non commerciale e non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nello scopo di:
2. l'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita. In particolare, persegue le seguenti finalità:
 - organizzazione di eventi culturali;
 - creare uno spazio di coesione e di reciproco sostegno;
 - promuovere attività ricreative;
 - organizzare e gestire corsi di yoga;
 - organizzare corsi di benessere fisico e di medicina alternativa tramite le tecniche di ayurveda, di aromaterapia e di trattamenti olistici;
 - promuovere e fare conoscere forme di benessere fisico e psicologico alternative rispetto ai metodi "tradizionali";
 - organizzare presentazione di libri e compiere attività di divulgazione di argomenti collegati alle attività dell'Associazione;
3. L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
4. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione opera nei seguenti settori di interesse generale:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Handwritten signature

Multiple handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale dell'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
5. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere le proprie attività di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture.
 6. Per la realizzazione delle sue attività, per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione e le modalità di svolgimento delle attività di interesse generale privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
 7. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario, se non previsti dalla normativa vigente.
 8. Secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, con le modalità di cui al decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 ottobre 2021 e successive modificazioni e integrazioni, tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, e coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere inoltre iscritti in un apposito registro di cui all'articolo 15 dello Statuto.
 9. Quando ciò sia necessario ai fini del perseguimento delle proprie finalità e allo svolgimento delle proprie attività, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, l'Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati.
 10. L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata al Consiglio Direttivo la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.
 11. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, ne

CP Teed delhiadi 

not on last page

rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e secondo i limiti della normativa vigente.

ART. 3

Ammissione degli associati

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati se non la richiesta del pagamento delle quote annuali uguali per tutti gli associati. Le quote rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non sono in nessun caso rimborsabili, non sono trasmissibili né rivalutabili neanche in caso di morte.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
4. Possono aderire all'associazione tutti gli Enti del Terzo settore o comunque senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera. Il loro numero è illimitato, ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 35 comma 1 del decreto legislativo 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. Se si associano altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, che può delegare in merito il suo Presidente, su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. Nel caso di associati di minore età, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
6. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
7. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
8. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. In particolare, hanno il diritto di:
 - a. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - b. partecipare e votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - c. esaminare i libri sociali;
 - d. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - e. frequentare i locali dell'associazione;
 - f. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- g. denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.
3. È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative, hanno diritto ad essere eletti.
 4. Tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative, hanno diritto di elettorato attivo. Gli associati di minore età acquisiscono il diritto ad esercitare il voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
 5. Tutti gli associati delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.
 6. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'Associazione, può essere escluso previa delibera dell'assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.
3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia effettuata almeno 3 mesi prima.
4. L'associato che non partecipa alla vita dell'Associazione, non paga la quota associativa, né mostra interesse nella vita dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con delibera del Consiglio direttivo trascorsi 12 mesi dall'ultima attività nell'associazione da parte del socio escluso. Il socio escluso può in qualsiasi momento riprendere la propria qualifica di associato tramite comunicazione al consiglio direttivo e il pagamento delle quote associative non pagate.
5. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
6. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. qualora istituito l'Organo di controllo.
2. In linea generali i componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

3. In caso di delibera dell'Assemblea degli associati i componenti degli organi sociali possono percepire un compenso nei limiti degli articoli 17 e 36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
4. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo, laddove nominato, che sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice civile.
5. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti di cui all'articolo 14 comma 2 del d.lgs. 117/2017, o al diverso limite stabilito dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o sul sito internet della Rete Associativa cui si aderisce.

ART. 7

Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati, secondo la normativa vigente.
3. Gli associati di minore età sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, i quali hanno diritto esclusivamente all'elettorato attivo.
4. Gli associati persone giuridiche sono rappresentati in assemblea dal loro rappresentante legale o altro soggetto da lui delegato. A questi soggetti, previa delibera dell'Assemblea sociale, in base al numero dei loro associati, possono essere attribuiti sino ad un massimo di 5 voti secondo quanto previsto dall'articolo 24 comma 2 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente con pluralità di mezzi da inviare almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.
6. L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'associazione.
8. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - b. delibera gli eventuali emolumenti, compensi, indennità degli organi sociali;
 - c. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 successive modifiche e integrazioni, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. delibera sulla esclusione degli associati;
 - f. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - g. delibera lo scioglimento;
 - h. delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

- i. delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione, per lo scioglimento dell'associazione e per tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
11. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione. In terza convocazione, la riunione è valida se è presente almeno il 30% degli associati; in quarta convocazione, se è presente almeno il 20% degli associati. In questi casi, le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. In caso di modifiche imposte dalla legge in quarta convocazione la riunione è valida se presente il 10% degli Associati e le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.
12. L'Assemblea straordinaria può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del Codice civile. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono gli stessi previsti per l'approvazione delle modifiche statutarie
13. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni dell'articolo 21 del Codice Civile, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. I metodi di scioglimento, liquidazione e devoluzione dell'eventuale patrimonio sono disciplinati dall'articolo 16 dello Statuto.
14. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
15. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibile. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
16. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 8

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra tre e sette, compreso il Presidente e il Vicepresidente.
3. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

6

4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per quattro anni, e comunque sino all'assemblea ordinaria che procede all'approvazione del bilancio del quarto anno. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.
5. Il Consiglio direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.
6. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
7. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:
 - a. l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - c. la predisposizione del Bilancio di esercizio e dell'eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;
 - d. la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni;
 - e. la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - f. la deliberazione sull'ammissione e sull'esclusione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati, con possibilità di delegare in merito il Presidente o altro membro del consiglio direttivo.
 - g. la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
 - h. la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.
9. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
10. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
11. I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 26 del DLGS 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
12. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi

fr. Sup

RE

definitivo -

muclut

Roberto

per

20

7

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è nominato in via monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni
2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

Revisione legale dei conti

1. Laddove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, l'Organo di controllo può esercitare l'incarico della revisione legale dei conti, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

ART. 12

Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito: dai beni mobili e immobili di proprietà, dalle eccedenze degli esercizi annuali, da donazioni, erogazioni, lasciti, da quote di partecipazioni societarie, da obbligazioni e altri titoli pubblici, dal fondo di riserva, da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali e ogni suo futuro incremento.
2. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.

ART. 13

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del Terzo settore secondo i termini previsti dalla normativa vigente.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 14

Bilancio sociale

1. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 15

Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - a. libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - d. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - f. il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

- 2

Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile, dalle disposizioni attuative e dalla normativa di settore.
2. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

10